hohhen

TRIBUNALE DI PALERMO

-Sezione per le controversie di lavoro-

Il Tribunale di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composto da:

1) Dottor Giuseppe PERNICIARO

Presidente

2) " Fabio CIVILETTI

Giudice

3) " Paola MARINO

Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 2689 anno 2002 Ruolo Generale per i procedimenti speciali, con ad oggetto reclamo a ordinanza ex art. 700 c.p.c., promosso

DA

MINIO Marcello e altri 2562 compiutamente identificati in atto di reclamo, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Vincenzo Greco

Reclamante

CONTRO

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresento e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Reclamato

Sentite le parti e le conclusioni formulate dai rispettivi difensori, a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il reclamo dev'essere respinto, perché non può ritenersi sussistente il requisito del *periculum in mora*.

Ed invero, quanto allegato dai reclamanti nel ricorso ex art. 700, nell'atto di reclamo e nella memoria di questa fase procedimentale in ordine al danno grave e irreparabile non consente di ritenere la sussistenza del medesimo.

Infatti, non sussiste alcun concreto pericolo di danno per i reclamanti che non sia risarcibile per equivalente, nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il loro diritto a conclusione del giudizio ordinario di merito.

In detta ipotesi, infatti, gli inquadramenti da loro richiesti verrebbero retrodatati con obbligo da parte dell'amministrazione di ricostruire la loro carriera in modo conforme al disposto del giudice; d'altra parte, pure la perdita di *chance* è risarcibile per equivalente.

Deve, inoltre, rilevarsi che, nel caso di specie, tutti i reclamanti non sono stati adibiti a mansioni inferiori a quelle in precedenza esercitate, bensì non sono ancora stati adibiti alle mansioni previste dalla nuova contrattazione collettiva, delle quali, però, già percepiscono il trattamento economico.

Nessun altro dipendente della reclamata proveniente dai vecchi livelli dal 1° al 7° risulta aver ricevuto un diverso trattamento.

In detta ipotesi ritiene il Collegio che non si sia neppure verificata un'ipotesi di vero e proprio demansionamento e che nessun danno concreto, imminente e irreparabile minacci i ricorrenti nelle more del giudizio di merito.

Ogni altra questione relativa alla sussistenza del *fumus boni iuris* rimane assorbita, anche se deve rilevarsi che, certamente, sul merito potrà avere refluenza il recente orientamento della Corte Costituzionale in merito all'avanzamento automatico dei dipendenti pubblici.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo.

00/000 (a(0

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Palermo, 21 giugno 2002

Il giudice relatore

0.5002

1,002 2,5,6,2002